



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## FORUM ANTIRICICLAGGIO

# Analisi del questionario antiriciclaggio del CNDCEC

A cura della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

12/02/2020

# Introduzione

## Il ruolo degli Ordini professionali previsto dalla legge antiriciclaggio

Art 5, comma  
7, D.lgs.  
231/2007

Forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Art 11, comma  
1, D.lgs.  
231/2007

**Promuovono e controllano l'osservanza** degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. I Ministero della giustizia, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.


Art 11, comma  
3, D.lgs.  
231/2007

Attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati e comunicano annualmente al MEF e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.


ENTI PUBBLICI  
TERRITORIALI  
SOTTO LA  
VIGILANZA DEL  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA

Sono tutti  
doveri  
d'ufficio


# La funzione di promozione e controllo degli Ordini professionali



## Elaborazione e aggiornamento di regole tecniche



# Le nuove linee guida del CNDCEC



## La modulistica proposta nelle linee guida del CNDCEC

<b>Modulistica proposta nelle Linee Guida</b>	
<b>AV.0</b>	Autovalutazione del rischio
<b>AV.1</b>	Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
<b>AV.2</b>	Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
<b>AV.3</b>	Istruttoria cliente
<b>AV.4</b>	Dichiarazione del cliente
<b>AV.5</b>	Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007
<b>AV.6</b>	Dichiarazione di astensione del professionista
<b>AV.7</b>	Procedura di controllo costante

## La valenza dei documenti del CNDCEC

REGOLE TECNICHE

Documento di normativa  
secondaria

LINEE GUIDA

Documento di prassi a valenza  
meramente esemplificativa,  
relative alle Regole Tecniche



## La centralità dell'organizzazione e il concetto di proporzionalità nella legge

Art 2  
D.lgs.  
231/2007

Le misure antiriciclaggio sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione **tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati** che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal decreto AR, tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti **nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.**

Art 16  
D.lgs.  
231/2007

I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, **adeguati alla propria natura e dimensione**, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Nessuna rigidità o schemi preconfezionati dalla legge

Organizzati  
come vuoi  
per gestire  
un rischio

## La centralità dell'organizzazione nelle indicazioni del CNDCEC

Regole tecniche del CNDCEC

Introduzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del responsabile antiriciclaggio

Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;

Introduzione della funzione antiriciclaggio, nomina del responsabile antiriciclaggio, e introduzione una funzione di revisione indipendente.

Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.;

Nelle Linee Guida vengono fornite le indicazioni sui ruoli e i compiti di tali funzioni

Piano di formazione del CNDCEC

Formazione annuale obbligatoria

Adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

# La centralità dell'organizzazione nelle attività ispettive della Guardia di Finanza

Organigramma  
Ruoli  
Deleghe  
Procedure  
Formazione

Nelle fasi iniziali dell'ispezione, l'unità operativa ha cura di:

- verificare, qualora non effettuato nelle fasi di preparazione dell'intervento, la legittimazione all'esercizio dell'attività da parte del professionista ispezionato (iscrizioni in albi o registri);
- acquisire una **completa cognizione della struttura organizzativa** e commerciale del professionista, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
- individuare i **ruoli, i compiti e le responsabilità** eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.

A tal fine, risulta importante (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto) per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito:

- "identificare" il **personale formalmente incaricato** dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- verificare il **sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite** dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- **appurare l'esistenza di normativa e manualistica interna**, nonché l'adozione da parte del professionista ispezionato di **misure di formazione del personale dipendente** incaricato;
- riscontrare l'istituzione di eventuali **sistemi di controllo interni**, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

## La centralità dell'organizzazione nel sistema sanzionatorio

Art 67  
D.lgs.  
231/2007


Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- l'adozione di **adeguate procedure** di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;


MEF

in una organizzazione articolata (ad es.: intermediario finanziario; studio professionale, associato o meno), a causa di **carenze e lacune organizzative, procedurali e di comunicazione interna** che debbano ragionevolmente ritenersi rientranti nella piena e diretta disponibilità e potestà organizzativa del soggetto obbligato,

# Le indicazioni sull'evoluzione della norma nel tempo



## Le attività da svolgere nella gestione dell'incarico



# L'analisi dello studio condotta con l'autovalutazione del rischio

## L'autovalutazione del rischio come momento di analisi



I professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale **rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze**, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la **gestione e la mitigazione** del medesimo.

Chi la deve effettuare?

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio **del professionista** e non può essere delegata a nessuno!

Quando deve essere effettuata?

La prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria

Il primo documento di autovalutazione del rischio dovrà essere redatto a partire da **gennaio 2020** (linee guida)

Ogni quanto va effettuata?

L'autovalutazione del rischio può essere svolta con una cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi o quando lo si ritiene opportuno



# La procedura di autovalutazione del rischio

1

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale
- servizi offerti

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

+

2

ANALISI DELLE PROPRIE VULNERABILITA'

- formazione
- organizzazione adeguata verifica
- organizzazione conservazione dei documenti, dati e informazione
- organizzazione Sos e e comunicazione violazioni sull'uso del contante

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

=


3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

# La procedura di autovalutazione del rischio nello studio associato e nelle STP

Vi sarà la componente **RISCHIO INERENTE** che riguarda i singoli incarichi e clienti assunti dal professionista (socio dello studio associato o della STP) ed una componente organizzativa **VULNERABILITA'** generale dell'organizzazione.



## Azioni per gestire e mitigare il rischio

4

AZIONI PER GESTIRE E  
MITIGARE IL RISCHIO

Procedure, protocolli, funzione antiriciclaggio, etc etc

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo secondo le indicazioni del punto 4, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario. In tal senso, si ritiene che a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello; in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni mitigatrici.

Introduzione della funzione  
antiriciclaggio e la nomina del  
responsabile antiriciclaggio

Per 2 o più professionisti nello  
stesso studio (una sede o più),  
occorre introdurre la funzione  
antiriciclaggio e nominare il  
relativo responsabile;

Introduzione della funzione  
antiriciclaggio, nomina del  
responsabile antiriciclaggio, e  
introduzione una funzione di  
revisione indipendente.

Per più di 30 professionisti e più  
di 30 collaboratori nello stesso  
studio (una sede o più), occorre  
introdurre la funzione  
antiriciclaggio, nominare il  
responsabile antiriciclaggio e  
introdurre una funzione di  
revisione indipendente per la  
verifica dei presidi di controllo.

Formazione annuale obbligatoria

Adozione di un adeguato  
programma formativo per gli  
studi professionali, tale da  
metterli in condizione, nelle  
varie fasi lavorative, di  
riconoscere, grazie ad una  
preparazione adeguata,  
completa e costantemente  
aggiornata, le eventuali  
anomalie

## Sanzionabilità

Il documento di autovalutazione del rischio deve essere conservato ed esibito su richiesta:

- Dell'Ordine professionale (attività di vigilanza)
- Delle autorità di vigilanza

L'omessa adozione di una procedura di autovalutazione non è direttamente sanzionabile



Tuttavia l'art. 67, co. 1, lett. g), DLgs. 231/2007 considera l'omessa adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato quale elemento rilevante ai fini **della determinazione del quantum** delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio

# L'identificazione e la verifica

# Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo

Dal  
29/12/2007  
al  
3/07/2017

Art. 19,  
comma 1,  
lettera b.

Identificare

Verificare

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Dal  
4/07/2017

Art. 19,  
comma 1,  
lettera b.

Identificare

Art. 19,  
comma 1,  
lettera a.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Verificare

Art. 19,  
comma 1,  
lettera b.

la verifica dell'identità, del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

Dal  
01/01/2020


REGOLE  
TECNICHE  
CNDCEC

LINEE  
GUIDA

## IDENTIFICAZIONE

Identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione scritta da parte del cliente

## Le modalità di adempimento previste dall'art. 19 del D.Lgs. 231/2007



## Le modalità di adempimento previste dall'art. 19 del D.Lgs. 231/2007

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1. per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da **certificati** qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
2. per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
3. per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
4. per i clienti che siano **già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
5. per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore;



# Il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti

## Premessa e struttura del questionario

lo stesso dovrà essere:

- Compilato con **autodichiarazione che i dati in esso contenuti sono veri e reali**, dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono l'attività professionale secondo quanto disposto dall'ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005);
- Somministrato con frequenza annuale e riguardare la raccolta di dati e di informazioni riferite **all'anno solare precedente alla richiesta di compilazione**.

Gli argomenti individuati dal questionario sono i seguenti:

- 1) organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
- 2) adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss);
- 3) conservazione documentale (artt. 31 e ss);
- 4) segnalazione operazioni sospette (artt. 35 e ss).

# QUESITO N° 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

1 - Generalità del destinatario del questionario:

Cognome e Nome .....

n° iscrizione all'Albo.....

2 - Il professionista svolge la propria attività prevalentemente come:

studio individuale

studio associato

STP

3 - Risorse umane che operano nello studio (o nello studio principale)

Associati  Si .....  No.....

Soci Professionisti  Si .....  No.....

Collaboratori  Si .....  No.....

Dipendenti  Si .....  No.....

Praticanti  Si .....  No.....

# QUESITO N° 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

## 4 – Formazione

La formazione in materia di antiriciclaggio/fdt è stata assolta:

- |   |                                   |                                  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| dal professionista  | <input type="checkbox"/> Si ..... | <input type="checkbox"/> No..... |
| dai dipendenti  | <input type="checkbox"/> Si ..... | <input type="checkbox"/> No..... |
| dai praticanti  | <input type="checkbox"/> Si ..... | <input type="checkbox"/> No..... |
| dai collaboratori (ove non rientranti nelle suddette categorie) | <input type="checkbox"/> Si ..... | <input type="checkbox"/> No..... |

## 5 - Lo studio professionale ha nominato il Responsabile Antiriciclaggio?

- Si
- No, coincide con lo stesso professionista

# QUESITO N° 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

6 - Per quali dei seguenti adempimenti sono state adottate specifiche procedure e/o modulistica standardizzata all'interno dello studio?

- Formazione
- Adeguata Verifica
- Conservazione
- Segnalazione SOS
- Comunicazione MEF

## QUESITO N° 2 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 17 e ss)

1 - Il professionista effettua l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle prestazioni professionali continuative?

Sì

No

2 - Il professionista effettua l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle prestazioni professionali occasionali, non riconducibili a un rapporto continuativo, con mezzi di pagamento trasmessi o movimentati di importo pari o superiore a 15.000 Euro?

Sì

No

3 - Il professionista adotta misure di adeguata verifica proporzionate<sup>1</sup> al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo concretamente rilevate?

Sì

No

## QUESITO N° 2 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 17 e ss)

4 - Il professionista provvede ad identificare sempre i clienti, gli esecutori e i titolari effettivi, siano essi presenti o meno all'atto di conferimento dell'incarico?

Sì

No

5 - Il professionista raccoglie la dichiarazione scritta, nonché sottoscritta, del cliente, contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirgli di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (titolare effettivo, scopo e natura della prestazione professionale, ecc.)?

Sì

No

6 - Il professionista verifica se il cliente è una persona politicamente esposta?

Sì

No

## QUESITO N° 3 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

1 - Il professionista/lo studio associato/la STP ha adottato sistemi di conservazione nel rispetto della normativa sulla Privacy?

Sì

No

2 - Le modalità di conservazione adottate dal professionista/studio associato/STP assicurano:

- una accessibilità completa e tempestiva?

Sì

No

- l'integrità dei dati e delle informazioni, nonché la loro inalterabilità dopo la loro acquisizione?

Sì

No

- la trasparenza, la completezza, la chiarezza e la storicità dei dati e delle informazioni?

Sì

No



## QUESITO N° 3 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

3 - Il professionista/lo studio associato/la STP prevede un sistema di conservazione dei documenti:

- Cartaceo
- Informatico
- Misto

4 - Il professionista/lo studio associato/la STP ha adeguato alle nuove disposizioni il fascicolo della clientela istituito prima del 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 90/2017)?

- Sì
- No

## QUESITO N° 4 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE ( artt. 35 e ss)

### Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (artt. 35, 37, 38 e 39)

1 - Il professionista ha mai effettuato segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo?

Sì

No

2 - Nel caso in cui alla domanda n. 1 abbia risposto sì, il professionista è consapevole del divieto di comunicazione, penalmente sanzionato, al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo?

Sì

No

3 - Nel caso in cui alla domanda n. 1 abbia risposto sì, il professionista ha trasmesso le segnalazioni di operazione sospetta:

Direttamente alla UIF

Tramite il CNDCEC (utilizzando l'applicativo AS-SOS)

Grazie per l'attenzione